Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 23-01-2013
Pagina 16
Foglio 1 / 2

www.ecostampa.it

Lavoro. Le facilitazioni per le assunzioni agevolate incidono anche sul costo della nuova assicurazione

Gli incentivi riducono l'Aspi

Nessun contributo addizionale per stagionali, apprendisti e assunti dalle Pa

Giuseppe Maccarone
Antonino Cannioto

Carico contributivo **Aspi** più leggero per le **assunzioni agevolate**. Le facilitazioni contributive, ovvero l'applicazione di particolari regimi contributivi, incidono anche sul costo del finanziamento della nuova Assicurazione sociale per l'impiego introdotta dalla riforma Fornero (legge 92/2012).

Per esempio, restano fuori dalla contribuzione – per tutto il periodo in cui opera la facilitazione – le assunzioni a cui, per legge, si applica lo speciale regime contributivo previsto per gli apprendisti. Tale esclusione agisce con riferimento all'intera contribuzione prevista per la nuova forma assicurativa che dall'1 gennaio 2013 riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (ad eccezione degli agricoli) e tutela gli eventi di disoccupazione involontaria riguardanti anche alcuni soggetti in precedenza esclusi dal sistema ordinario di sostegno al reddito.

Le facilitazioni contributive non incidono, comunque, sulla prestazione a favore del lavoratore, la cui entità rimane quella stabilita dalla legge. Fanno eccezione le situazioni di graduale allineamento (ad esempio, soci Coop 602/70), in cui la prestazione è proporzionalmente ridotta nella percentuale stabilita dal previsto decreto ministeriale.

L'impianto normativo che ha introdotto il finanziamento dell'Aspi prevede tre livelli contributivi: l'ordinario, l'addizionale e quello collegato all'interruzione di alcuni rapporti di lavoro. Il contributo ordinario è pari al 1,61% e comprende la percentuale (0,30%) destinabile ai Fondi interprofessionali. Per la maggioranza dei datori di lavoro il costo del lavoro resta invariato in quanto, ai fini della contribuzione ordinaria Aspi, viene mantenuta la quota in precedenza utilizzata per la disoccupazione. Sull'aliquota base (1,31%) potranno, peraltro, trovare applicazione le riduzioni del cuneo contributivo (leggi 388/2000 e 266/2005), nonché le misure compensative a sostegno degli oneri sopportati dai datori di lavoro per il versamento di quote di Tfr alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di tesoreria Inps.

LA STRATEGIA

Il conto diventa più salato per i rapporti a termine salvo nei casi di personale in sostituzione e nell'ipotesi di mancata stabilizzazione

Il contributo addizionale, invece, riguarda i contratti non a tempo indeterminato per cui è prevista un'aliquota di finanziamento nella misura del 1,40 per cento. Sono esentati i lavoratori assunti a termine in sostituzione, i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al di fuori di questi casi, per i rapporti non stabili, il conto sarà, quindi, più salato. Chi trasforma i rapporti a temine può, tuttavia, recuperare una parte della contribuzione aggiuntiva entro un massimo di quanto versato negli ultimi sei mesi.

Si ha diritto alla restituzione anche nei casi in cui il datore di lavoro stabilizzi un lavoratore, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato. In tal caso, però, opera una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione stessa. In pratica, prima si converte il rapporto, maggiore sarà l'entità della restituzione fruibile.

Il terzo livello di finanziamento è rappresentato dal contributo per le interruzioni dei rapporti a tempo indeterminato. Si tratta di un prelievo obbligatorio, dovuto anche per gli apprendisti, nell'ipotesi in cui il datore recede dal rapporto al termine del periodo formativo. L'attuale formulazione legislativa prevede che il contributo si versi solo «nei casi di interruzione (dall'1 gennaio 2013) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi».

L'ammontare del contributo – per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni – è pari al 41% di 1.180 euro, importo identificato dal legislatore quale massimale mensile di Aspi. In pratica, per il 2013, il contributo è pari 483,8 euro (riproporzionato per frazioni di anno).

Va evidenziato, infine, che la contribuzione Aspi impatta in modo differenziato sui quei rapporti di lavoro che offrono la possibilità di ottenere riduzioni contributive. Su queste basi, vengono riepilogate riepilogate, nella tabella fianco, le più importanti tipologie indicando per ognuna di esse le aliquote Aspi applicabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

110538

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.ecostampa.it

Le aliquote applicabili

Contribuzioni previste per finanziare l'Assicurazione sociale per l'impiego nel caso di assunzioni agevolate

Tipo di assunzione	Contributo Aspi base (1)	Contributo Aspi aggiuntivo per contratti a termine	Contributo Aspi per interruzione rapporto (2)
Apprendistato	1,61%	–	Sì
Apprendistato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità	No	No	Sì
Liste di mobilità con contratto a termine (3)	No	No	No
Liste di mobilità contratto a tempo indeterminato (3)	No	No	Sì in misura intera (5)
Disoccupati, cassaintegrati di lungo periodo assunti dalla generalità dei datori di lavoro del centro nord e da non imprenditori operanti nel mezzogiorno (4)	0,805%	–	Sì in misura intera (5)
Disoccupati, cassaintegrati di lungo periodo assunti da imprese artigiane ovunque ubicate e da imprenditori operanti nel mezzogiorno (3)	No	–	Sì in misura intera (5)
Assunzione di dirigenti ex lege 266/97 a termine (4)	0,805%	0,7% (5)	No
Assunzione di dirigenti ex lege 266/97 a tempo indeterminato (4)	0,805%	–	Sì in misura intera (5)
Over 50 e donne (svantaggiate) [ex articolo 4 legge 92/2012] assunte con contratto a termine (4)	0,805%	0,7% (5)	No
Over 50 e donne (svantaggiate) [ex articolo 4 legge 92/2012] assunte con contratto a tempo indeterminato (4)	0,805%	–	Sì in misura intera (5)
Assunti in sostituzione di lavoratrici in congedi di maternità (ex articolo 4 Dlgs. 151/2001)	0,805%	–	No

Nota: (1) il contributo, per la maggior parte dei datori di lavoro, veniva già versato per finanziare la DS (1,31%) e la formazione professionale (0,30%); non deve quindi intendersi quale aumento contributivo; (2) pari al 41% di 1.180 euro (valore per il 2013) corrispondente a 483,8 euro, per ogni 12 mesi di anzianità con un massimo di 3 anni; (3) l'esclusione dal contributo Aspi opera sino alla scadenza delle agevolazioni contributive previste dalla norma di riferimento; (4) la riduzione del contributo Aspi opera sino alla scadenza delle agevolazioni contributive previste dalla norma di riferimento; (5) fatti salvi i casi di esclusioni previsti dalla legge 92/2012

NORME E TRIBUTI

Gli incentivi riducono l'Aspi

110538

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.